

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 06/09/2019

La composizione e le competenze del Collegio dei Docenti sono stabilite dall'art.7 del D.Lgs.n.297/94

Art. 1 – Composizione

Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio (di ruolo, supplenti annuali e temporanei) e dal Dirigente Scolastico (DS) che lo presiede. Il D.S., quale presidente del collegio, partecipa con diritto di voto a tutte le deliberazioni dell'organo collegiale.

La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti ai sensi dell'art. 29 CCNL 2007 è **adempimento obbligatorio per** tutti i docenti in servizio nell'ambito delle attività funzionali a carattere collegiale e **costituisce adempimento prioritario rispetto ad altre eventuali attività.**

Ciascun docente è tenuto a partecipare alle riunioni del collegio docente – dall'inizio alla fine della seduta – salva la facoltà di assenze giustificate.

Art.2 – Competenze

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'istituzione scolastica, che è quella didattico-educativa-formativa. Entro tale ambito ogni suo intervento è il risultato di un lavoro collegiale attento e trasparente, mirato ad una calibrata programmazione, al monitoraggio e all'effettiva verifica degli obiettivi a breve e medio termine raggiunti e dei risultati a distanza conseguiti.

1. Il Collegio ha compiti di

- a) programmazione, indirizzo, monitoraggio e valutazione delle attività didattiche ed educative. Cura la progettazione curricolare per adeguare il curricolo d'istituto, nei limiti previsti dall'ordinamento, alle esigenze formative e al contesto socio- culturale ed economico di riferimento;
- b) sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definite dal DS, elabora il Piano triennale dell'offerta formativa (di seguito PTOF), approvato dal Consiglio dell'istituzione, nel rispetto del diritto degli studenti all'apprendimento e all'inclusione, della libertà di scelta educativa delle famiglie e della libertà d'insegnamento dei docenti. Cura la programmazione dell'azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline ai ritmi di apprendimento degli studenti;
- c) promuove e delibera iniziative di formazione e di aggiornamento professionale per i docenti dell'istituto;
- d) formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, comprese le iniziative di integrazione, differenziazione, personalizzazione, recupero, sostegno,

orientamento, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di istituto. Approva, anche su proposta dei consigli di classe interessati, le misure più opportune per le iniziative di recupero e sostegno. delibera l'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dall'Amministrazione competente;

- e) delibera la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
- f) delibera la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;

2. Il Collegio, può articolarsi in gruppi di lavoro, dipartimenti e aree disciplinari.

Il Collegio definisce i criteri e le modalità di valutazione coerenti con l'offerta formativa dell'istituzione e istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; sulla base di tali criteri i docenti valutano gli apprendimenti, le competenze e il comportamento nell'esercizio della propria autonomia professionale.

Nella scuola secondaria di primo grado (o secondo) il collegio dei docenti delibera motivate deroghe alla frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico, per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Il Collegio definisce i criteri per i casi eccezionali e motivati di non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato (dal Dlgs 62/2017)

Art. 3 – Convocazione

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio dell'anno scolastico e si riunisce, in seduta ordinaria, secondo un calendario annuale proposto dal Dirigente ed approvato dallo stesso Collegio. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria dietro richiesta scritta motivata di almeno 1/3 dei componenti o nel caso in cui il DS ne ravvisi la necessità. Contestualmente alla convocazione, viene pubblicato tutto il materiale informativo per i lavori del Collegio. La comunicazione dell'ordine del giorno (odg) deve essere data con almeno 5 giorni di preavviso. In caso di urgenza il preavviso di convocazione può essere ridotto a 48 ore e il collegio assume la connotazione di straordinarietà. Per sopravvenuti problemi urgenti, l'O.d.G. può essere integrato con comunicazione scritta anche il giorno prima e, con delibera all'unanimità, prima di iniziare la seduta.

Art. 4– Ordine del Giorno

L'ordine del giorno è stabilito dal D.S.; i punti all'ordine del giorno vengono affrontati rispettando l'ordine previsto nella convocazione. In caso di necessità, o su richiesta di almeno 1/3 del Collegio, il Dirigente può cambiare questo ordine, comunicando al

Collegio, all'inizio della seduta, i motivi per cui si rende necessario questo cambiamento, producendo valide motivazioni. L'ordine del giorno non può essere modificato durante la seduta. Non è prevista la discussione di argomenti non inseriti nell'ordine del giorno. Su richiesta di almeno 1/3 dei docenti è possibile aggiungere un punto all'o.d.g.. La richiesta, articolata e motivata, deve pervenire per iscritto entro 10 giorni prima della data di convocazione del Collegio. Nel caso in cui la discussione dei punti all'ordine del giorno non si esaurisca entro l'ora prevista, il Dirigente può proporre al Collegio la prosecuzione della riunione per un tempo che non superi i 30 minuti. In alternativa la seduta verrà aggiornata ad una data immediatamente stabilita.

Art. 5- Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, da uno dei Collaboratori appositamente delegato.

Il dirigente scolastico **garantisce** la piena realizzazione dei compiti propri del collegio dei docenti e svolge le seguenti funzioni:

- Formula l'ordine del giorno, esamina le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- Convoca e presiede il Collegio;
- Accerta il numero legale dei presenti;
- Apre la seduta;
- Riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola;
- Garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito;
- Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- Chiude la discussione al termine degli interventi;
- Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
- Designa eventuali relatori degli argomenti posti all'O.d.G.;
- Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;
- Scioglie la seduta, esauriti i punti all'odg.;
- Aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei punti all'odg entro i termini stabiliti per la chiusura dei lavori e nel caso di mancato raggiungimento del numero legale;
- Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento.

Art.6- Dipartimenti

Il collegio dei docenti può articolare i suoi lavori per dipartimenti disciplinari in caso di discussione su tematiche specifiche relative a singole discipline o gruppi di discipline.

La composizione dei dipartimenti è **deliberata** all'inizio di ciascun anno scolastico nell'ambito del POF.

Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal dirigente scolastico o un docente coordinatore da lui designato e **vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie**.

I dipartimenti elaborano proposte da presentare al collegio in seduta plenaria e **non hanno potere deliberante**.

Art. 7- Lavori delle sedute (la discussione)

La discussione di ogni punto all'odg è, di norma, aperta da una presentazione del Presidente. Sugli argomenti compresi all'odg i docenti possono chiedere la parola per alzata di mano durante la seduta. Il presidente, nel concedere la parola, segue l'ordine delle richieste di intervento. Ogni intervento relativo ad un singolo punto all'odg, al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione, **non deve superare i 2/3 minuti**. Chi è già intervenuto ha diritto di una breve replica prima della fine della discussione. In caso di violazione dei tempi assegnati per l'intervento o nel caso di richieste di ulteriori interventi da parte di docenti che sono già intervenuti, **il Presidente ha diritto di togliere o non concedere la parola**. Le comunicazioni del DS in apertura di seduta non sono di norma soggette a discussione, così come i temi o i quesiti posti dai membri del Collegio in relazione al punto "Varie ed eventuali" conclusivo della seduta.

Art. 8- Lavori delle sedute (le votazioni)

Le votazioni si effettuano di regola **per voto palese** con alzata di mano. E' necessaria la votazione per scrutinio segreto, mediante schede, quando si fa riferimento a persone. A tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti. Una proposta di delibera è approvata: - se votata all'unanimità; - se votata a maggioranza dei voti validi. Il voto degli astenuti non ha mai valore ai fini della determinazione della maggioranza. Al termine della discussione di ogni singolo punto, il Dirigente sintetizza le mozioni presentate e le sottopone a votazione. **La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei voti validi; in caso di parità in una votazione palese, ai fini dell'approvazione prevale il voto del Presidente**.

In caso di elezioni di persone, **in caso di parità, prevale il docente più giovane d'età**.

In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, **prevale la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti**. Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza assoluta, si procede a votazioni successive nelle

quali si votano in contrapposizione **le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti**. Chi vota per una proposta, non può votare per l'altra.

Conclusa la votazione, il presidente proclama immediatamente il risultato. I punti trattati e votati non potranno più essere ammessi alla discussione nello stesso anno scolastico

I punti trattati e votati non possono essere riammessi alla discussione.

Nel rispetto della libertà d'insegnamento prevista dalla legge, le deliberazioni del Collegio impegnano tutti i docenti alla loro attuazione secondo le modalità stabilite. La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva quando viene approvato il verbale.

Art. 8- Il verbale

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, anche su apposito registro a pagine numerate conservato dal dirigente scolastico, un processo verbale a cura del docente verbalizzante designato dal Presidente della seduta.

E' data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intende mettere a verbale.

La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; la relativa lettura e approvazione sono rimandate alla successiva seduta.

La bozza del verbale da approvare viene messa a disposizione dei docenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la successiva riunione del collegio, al fine di consentire la richiesta, in forma scritta, di eventuali rettifiche o aggiunte al documento o dichiarazioni che saranno riportate nel verbale successivo.

Le funzioni di segretario sono attribuite dal DS ad uno dei collaboratori, che procede alla stesura del verbale della riunione. Il verbale deve essere redatto almeno 5 giorni prima della seduta successiva. Copia di tale verbale sarà pubblicato, entro 15 giorni dallo svolgimento della riunione, nel sito dell'Istituto. La redazione dei verbali degli organi collegiali avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate, le indicazioni informative e regolative fornite dal Dirigente e dei suoi collaboratori. Il contenuto degli interventi sarà riportato integralmente solo quando l'intervenuto chiede espressamente la messa a verbale di specifiche frasi. In tal caso il dichiarante ha la facoltà di produrre il testo della sua dichiarazione, anche in forma di mozione, oppure di dettarlo direttamente al segretario. Eventuali puntualizzazioni al verbale devono essere presentate dagli interessati mediante testo scritto inviato al DS, specificando se si tratta di modifica, integrazione o aggiunta e a quali parti del verbale stesso devono essere riferite. Tali integrazioni, dopo discussione, saranno poste, insieme al verbale, all'approvazione del

Collegio, e trascritte dal segretario nel verbale della seduta in corso o, in quello della seduta successiva. Il verbale della seduta, redatto dal segretario, è predisposto secondo le indicazioni che vengono fornite di seguito.

I FASE: nel corso del Collegio il segretario provvede a stilare una brutta copia (minuta) del documento, cercando di riportare i punti significativi dei singoli interventi.

II FASE: il testo manoscritto viene successivamente elaborato su PC e quindi stampato.

III FASE: i fogli, numerati e spillati, sono depositati in segreteria.

La trascrizione del verbale sul registro ufficiale deve avvenire almeno cinque giorni prima. Il verbale dev'essere letto integralmente, in ogni parte e in ciascun punto. La lettura del documento deve avvenire lentamente, con voce forte e chiara e scandendo bene le parole.

Il docente che non è d'accordo sul modo in cui è stato verbalizzato un suo intervento nella seduta precedente può chiedere che il verbale medesimo venga corretto con le osservazioni che egli presenta al riguardo.

E' fatto divieto assoluto ai docenti e al presidente del Collegio di assumere, nei confronti dei vari componenti la riunione, atteggiamenti ingiuriosi, di scherno o lesivi dell'onorabilità del soggetto.

Ad ogni infrazione riscontrata seguirà immediata verbalizzazione e per essa sarà adottato opportuno provvedimento sanzionatorio.

Alla lettura del verbale e alla votazione sul medesimo non possono essere riservati, complessivamente, più di 15 minuti.

Se entro questo termine il verbale non viene letto e approvato integralmente, il presidente del Collegio dichiara aggiornata la riunione e la scioglie.

Il Capo d'istituto riconvocherà il Collegio in data da definire.

Il dirigente scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal collegio, provvede alla loro esecuzione, **ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.**

Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal collegio costituiscono atti esecutivi definitivi avverso i quali è previsto il ricorso al tribunale amministrativo nei tempi e modi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 9 – Sospensione/Aggiornamento della seduta

Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti dall'orario previsto nella convocazione, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni.

In tal caso non è possibile integrare il precedente odg.

In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all'odg.

In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all'odg. sui quali il collegio dei docenti abbia espresso una delibera prima dell'aggiornamento dei lavori.

Il Presidente ha la facoltà di sospendere e aggiornare la seduta **qualora non venga garantito dai presenti l'ordinato e corretto svolgimento dei lavori.**

Art. 10– Modifiche al Regolamento

Una volta **approvato dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta**, il presente Regolamento entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei docenti e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.

Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta dal collegio in cui vengono discusse.